

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"LAGATTATURCHINA"**

ART.1) - La costituita l'Associazione "LAGATTATURCHINA" è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli art. 36 e seguenti del codice civile e della L. 4.12.1997 n. 460.

SEDE

ART.2) – L'Associazione ha sede in via del Gran Paradiso,92 00139 Roma.

SCOPO

ART. 3) – L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, artistiche, espressive, motorie e ludiche nel campo dell'educazione, intese esclusivamente ai fini di solidarietà nel settore della istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte con lo scopo di offrire, attività di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del benessere e dell'armonico sviluppo.

A questo scopo l'associazione potrà:

- proporre, organizzare e gestire attività culturali da realizzarsi mediante l'attività di laboratorio legate al teatro, alla psicomotricità, alla musica al canto, alle arti espressive pittoriche e manipolative, proposte in scuole pubbliche o private nonché in spazi idonei e in manifestazioni pubbliche e private;
- promuovere l'istruzione dei bambini, anche in collaborazione con altri Enti, a mezzo di organizzazione e gestione di laboratori di lingua straniera, ludoteche, scuole di teatro, servizi educativi per la prima infanzia;
- promuovere, organizzare e gestire momenti di animazione e feste per bambini;
- favorire la formazione di operatori socio culturali e di educatori per l'infanzia per ampliare la conoscenza della cultura teatrale,psicomotoria,letteraria e artistica in genere, attraverso contatti con persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti operatori sociali genitori, in campo teatrale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura teatrale ed artistica come un bene per la persona e un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- effettuare studi, ricerche e documentari in materia artistica e musicale per conto proprio ed in collaborazione con altri enti che si prefiggono fini analoghi;
- organizzare convegni, seminari, dibattiti, conferenze, mostre, corsi lezioni ed altre manifestazioni culturali nazionali ed internazionali sui temi dell'educazione e sulla formazione;
- promuovere organizzare e gestire anche in collaborazione con altri enti, attività artistica, teatrale-compresa l'organizzazione e promozione di spettacoli e scenografie -musicale, ricreativa, culturale in genere
- effettuare la produzione concertistica, teatrale, radiofonica e televisiva, discografica, letteraria, cinematografica, scenografica, sia per conto proprio che per conto di terzi;
- creare per gli associati un punto di incontro per il loro tempo libero al fine di effettuare scambi culturali, con particolare riguardo alla musica, al folclore, alle arti figurative all'arte nel cinema e nel teatro;
- gestire centri polivalenti finalizzati all'utilizzazione del tempo libero;
- organizzare viaggi ed ogni altra attività anche ludica e agonistica atta a soddisfare le esigenze di istruzione e di conoscenza delle diverse culture, procurando svago e riposo degli associati;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi sovventori.

SOCI

ART. 4) – Sono soci le persone cui la domanda di ammissione verrà accettata all'assemblea dei soci fondatori, ovvero quei soggetti intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dalla suddetta assemblea.

L'Associazione è composta da soci fondatori e soci sostenitori.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale che viene stabilita di anno in anno dalla delibera del Consiglio.

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

ART. 5) – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio associativo, i soci fondatori dovranno intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo diffida espulsione dall'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con la finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

PATRIMONIO

ART. 6) – L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi, donazioni o lasciti, che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite da i soci fondatori e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI

ART. 7) – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Presidente
- c) Il Vice Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite; ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. tuttavia il Consiglio potrà attribuire al tesoriere una indennità annuale nei limiti previsti dall'art. 10, sesto comma, del D. Lgs. N. 460/1997.

ASSEMBLEA

ART. 8) – L'assemblea dei soci ha la sovranità ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti: in seconda convocazione l'assemblea delibera a prescindere dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza del voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione l'assemblea delibera a prescindere dal numero dei presenti. La convocazione dell'assemblea va fatta con avviso pubblico affisso nella sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

ART. 9) –L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consultivo;
- l'approvazione di un regolamento interno;

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

ART. 10)

L'Assemblea dei soci si riunisce in media una volta all'anno ed è convocata da:

- Il presidente;
- Richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

I soci fondatori hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione
- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

ART. 11)

Il presidente dura in carica fino a diversa deliberazione dell'assemblea dei soci ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l'assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi .

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie previa autorizzazione dei soci fondatori.

ART. 12) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

ART. 13) Tutte le cariche elettive sono gratuite

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART. 18) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.